



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Pasquale D'ASCOLA	Presidente
Dott. Anna CRISCUOLO	Componente
Dott. Alberto GIUSTI	Componente
Dott. Enzo VINCENTI	Componente
Dott. Irene TRICOMI	Componente - Relatore

DECISIONE

ritenuto che:

1. - Con provvedimento in data 27 gennaio 2020, l'Ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'Appello di Roma - presa in esame la dichiarazione di presentazione di una candidatura FORZA NUOVA-APF - ha ricusato la presentazione della candidatura di Roberto Fiore per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati del 2020 nel Collegio uninominale 01 della XV Circoscrizione elettorale Lazio 1.

L'Ufficio elettorale circoscrizionale ha rilevato, in relazione all'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni, che la lista non può ritenersi esonerata dallo stesso, dal momento che non è riconducibile ad un partito o ad un gruppo politico costituito in gruppo parlamentare in entrambe le Camere del Parlamento nazionale, non essendo più


*[Handwritten signatures]*

vigente il riferimento al Parlamento europeo a seguito della modifica dell'art. 18 *bis* del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come operata dalla legge 6 maggio 2015, n. 52. Al riguardo nessuna ulteriore modifica era stata apportata dalla successiva legge n. 165 del 2017, che ha lasciato inalterato il testo dell'art. 18 *bis*, comma 2, in precedenza richiamato.

La lista in questione non aveva allegato le sottoscrizioni necessarie per la presentazione nel numero minimo previsto dalla normativa. Inoltre, la circolare n. 3 del 2020 della Prefettura di Roma aveva ribadito che l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni vale solo per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppi parlamentari in entrambe le Camere, allegando al contempo le comunicazioni provenienti dai Segretariati generali delle stesse, concernenti solamente i partiti che avevano ottenuto seggi in tali rami del Parlamento nazionale.

2. – Avverso la ricusazione della lista elettorale ha presentato ricorso, con atto depositato il 29 gennaio 2020, il Sig. Roberto Fiore, nella qualità di candidato FORZA NUOVA-APF.

Il ricorrente premette che la presentazione della lista era corredata dalla dichiarazione di congiunzione, regolarmente autenticata da un notaio, tra il movimento politico FORZA NUOVA ed il Partito europeo Alliance for Peace and Freedom, il quale risulta attualmente rappresentato da n. 2 parlamentari presso il Parlamento europeo. A sostegno del gravame deduce che già nel 1957 il legislatore ha previsto (art. 18 *bis*, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957) l'esonero della raccolta delle firme per chi abbia una rappresentanza europea. La legge n. 52 del 2015 è intervenuta a circoscrivere l'esenzione solo a quelle formazioni che abbiano rappresentanze al Senato e alla



The image shows several handwritten signatures and a stamp. From left to right: a signature that appears to be 'G', a signature that appears to be 'Al', a circular stamp with a diagonal line through it and the number '2' to its left, and a signature that appears to be 'P. N. A.'.

Camera, sovrascrivendo così l'art. 18 *bis*, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957.

La legge n. 52 del 2015 è stata di fatto abrogata dalla legge n. 165 del 2017, che è intervenuta a modificare l'impianto del sistema elettorale.

Da ciò, deduce il ricorrente, discende che la variazione compiuta dalla legge n. 52 del 2015 sul d.P.R. n. 361 del 1957 è da intendersi priva di effetti, essendo stata la prima abrogata.


Senonchè, prosegue il ricorrente, la circolare della Prefettura di Roma n. 3 del 2020, richiamata nel provvedimento di ricusazione a suffragare l'esclusione della lista, è intervenuta a riaffermare la validità della previsione contenuta in una norma della legge n. 52 del 2015, abrogata dalla legge n. 165 del 2017.

Il fatto che la Prefettura abbia inteso chiarire, in tempi troppo ravvicinati al termine di presentazione della lista, un punto non pacifico, riaffermando un principio contenuto in una norma abrogata, indicherebbe la scarsa chiarezza della norma in questione.

Ricorda, inoltre, il ricorrente il preminente diritto all'esercizio dell'elettorato attivo e passivo in caso di equivocità interpretativa delle norme vigenti.

A sostegno delle proprie argomentazioni, il ricorrente richiama ed allega alcuni provvedimenti adottati nel 2019 dagli Uffici elettorali circoscrizionali presso i Tribunali di Venezia, Milano, Roma, Napoli e Palermo, con cui si è affermato che l'appartenenza di un partito nazionale ad un partito europeo rappresentato nel Parlamento europeo lo rende esente dalla raccolta delle sottoscrizioni.

3. - Il ricorso è stato trasmesso all'Ufficio centrale nazionale con le deduzioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale.

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there are two distinct signatures, followed by a small number '3', and then two more signatures, the last of which appears to be 'P.N.M.'.

Considerato che:


1. - Occorre premettere che l'art. 18-*bis*, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) esclude l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni «per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi».

Questa condizione di esonero pacificamente non ricorre per il movimento politico FORZA NUOVA - APF che dalla documentazione in atti risulta non essere costituito in gruppo parlamentare in nessuna delle due Camere.

2. - E' bensì esatto che il comma 2 del citato art. 18-*bis* recava un secondo periodo a tenore del quale nessuna sottoscrizione era altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che avessero effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici e avessero conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo.

Senonché, l'art. 2, comma 10, della legge n. 52 del 2015 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), nell'apportare modificazioni all'art. 18 *bis* del d.P.R. n. 361 del 1957, ne ha soppresso il secondo periodo; ne consegue, pertanto, che il ricorrente non può invocare la condizione di esonero derivante dall'affiliazione ad un partito europeo con un proprio gruppo parlamentare regolarmente eletto.


3. - Si può, inoltre, osservare che sulla soppressione del secondo periodo del comma 2 dell'art. 18-*bis* non ha inciso la sentenza della

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right: a stylized signature starting with 'G', a signature starting with 'A', a small number '4', a signature starting with 'E', a signature starting with 'F', and the initials 'F.D.M.'.

Corte costituzionale n. 35 del 2017, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di altre disposizioni – dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015, limitatamente alle parole «o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione», dell'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 52 del 2015, limitatamente alle parole «, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'art. 83», dell'art. 83, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, e dell'art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015, nella parte in cui consente al deputato eletto in più collegi plurinominali di dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinomiale prescelga – ma non dell'art. 2, comma 10 della legge n. 62 del 2015.

4.- Non è condivisibile la prospettazione del ricorrente di un'abrogazione di fatto dell'art. 2, comma 10, della legge n. 52 del 2015, non ravvisandosi contraddizione o incompatibilità tra l'art. 18 *bis*, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 52 del 2015, e la legge n. 165 del 2017 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali).

In proposito, occorre ricordare che il già citato art. 2 della legge n. 52 del 2015, testo originario, al comma 36, stabiliva «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis



5


del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014».

L'art, 6, comma 1, della legge n. 165 del 2017, ha novellato il suddetto comma 36 dell'art. 2 della legge n. 52 del 2015, il cui testo normativo, per effetto delle modifiche, risulta il seguente: «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 15 aprile 2017». Resta così affermata la persistente applicazione dell'art. 18 *bis*, comma 2, nel testo come già modificato dall'art. 2, comma 10, della legge n. 52 del 2015, che ha soppresso il secondo periodo del comma 2, del citato art. 18 *bis*, recante la disposizione di esonero invocata dal ricorrente.

5. – Neppure rileva la disposizione dell'art. 12, quarto comma, della legge n. 18 del 1979, relativa alla elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Tale disposizione prevede che nessuna sottoscrizione è richiesta:

- per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere;
- per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l'attribuzione

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are three distinct signatures, followed by a small number '6' centered above a fourth signature, and finally a fifth signature that appears to be 'P. N. M.'.

dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio uninominale;


- per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo;
- nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

La norma citata è destinata infatti a disciplinare il procedimento elettorale preparatorio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ma non opera per il distinto procedimento elettorale preparatorio per la elezione della Camera dei deputati.

Pertanto, proprio perché relativi alle elezioni europee, tenutesi il 26 maggio 2019, e dunque alla citata diversa disciplina elettorale, i provvedimenti degli Uffici elettorali circoscrizionali resi in ordine alla suddette elezioni europee, allegati dal ricorrente, non offrono argomenti a sostegno della prospettazione del ricorrente.

6. Quanto alla circolare n. 3 del 2020 della Prefettura di Roma, si rileva che l'indicazione della esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni per le sole liste che avessero rappresentanza nei due rami del Parlamento era già presente nelle Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018 - Elezioni politiche, Pubblicazione n. 1 - del Ministero dell'interno.

7. - Il ricorso è rigettato.

The image shows five handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The first signature is a stylized 'G'. The second is 'A2'. The third is a number '7'. The fourth is a large, flowing signature that starts with a 'P' and ends with a long horizontal stroke. The fifth is a signature that appears to be 'P. N. M.'.

P.Q.M.

L'Ufficio rigetta il ricorso.

Roma, lì 30 gennaio 2020

I componenti

*Luigi Casarolo*

*Alberto Cristofari*

*[Signature]*  
*Federico Aricci*

Il Presidente

*[Signature]*

Depositato in Segreteria  
oggi 30/1/2020

*[Signature]*  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dot. Pierluigi Esposito